

OGGETTO: LAUREA LS/73 – LM/65 | TUTELA DIRITTO ACQUISITO

Il Movimento Nazionale Docenti LS/73 – LM/65 richiede al MIUR l’inserimento di una nota interpretativa del comma 1 dell’art. 5 nel D.L. applicativo dell’art. 1 comma 181 legge 107/2015 del D.P.R. 19/2016, allo scopo di tutelare quei percorsi universitari che costituiscono titolo di accesso alle previgenti classi di concorso di cui ai DD. MM. 39/1998 e 22/2005.

Il **Movimento Nazionale Docenti LS/73 – LM/65** è costituito da docenti non abilitati nelle classi di concorso A050/A043/A061 (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo e primo grado / storia dell’arte), che hanno intrapreso il percorso d’insegnamento proprio grazie al titolo di laurea LS/73 – LM/65 e agli esami integrativi conseguiti, di cui ai DD.MM. 39/1998 e 22/2005.

Nella **tabella dell’allegato A del DPR 19/2016**, relativa alle nuove classi di concorso, detta laurea è letteralmente scomparsa dai titoli di accesso alla A12, A22 e A54 (rispettivamente ex A050, ex A043 ed ex A061, nostre attuali cdc), oltre a essere parzialmente cambiati i crediti e gli esami richiesti per accedervi (ad esempio, l’attuale cdc A12 prevede 12 cfu in L-LIN 01, precedentemente non contemplati).

L’**art. 5 comma 1 del DPR 19/2016** sembra salvaguardare, in tal senso, chi si trova di fronte a tale – evidente – aporia. Anche la CGIL, proprio a fronte del sopracitato articolo di legge, si è espressa in merito con una nota chiarificatrice, da cui si evince che coloro che sono in procinto di conseguire – e quindi, in senso *estensivo*, che hanno già conseguito – un titolo di laurea e i relativi crediti necessari per l’insegnamento, come da previgenti classi di concorso (e, quindi, non dovendo tener conto né dei nuovi titoli, né dei nuovi crediti previsti dal DPR 19/2016), sono tutelati dalla normativa vigente nel momento del conseguimento del titolo di laurea e dei crediti necessari per accedere alla classe di concorso prescelta.

È, inoltre, evidente che gli stessi laureati LS/73 – LM/65, se avessero conosciuto *ab origine* l’impossibilità di conseguire l’accesso all’insegnamento tramite detto titolo di laurea, non avrebbero certamente intrapreso il percorso *post-lauream* degli esami integrativi, nonché tale percorso universitario.

Inoltre, come riportato dall’**Ispettore del Ministero Max Bruschi**:

*“È dubbio, ad esempio, che possa essere giudicato coerente, per limitarsi a un solo caso specifico, l’annoverare, tra i titoli di accesso alla classe di concorso A–12, la LM 10, Conservazione dei beni architettonici e ambientali e la LM 89, Storia dell’arte e il cancellare la LM 65”.*¹

¹ La “Buona Scuola”: il nuovo ordinamento delle classi di concorso e il suo impatto sulle procedure di abilitazione, reclutamento, attribuzione delle supplenze. Nodi giuridici e prospettive - *Munus*, n. 1, 2016 (Editoriale Scientifica srl).

Si rammenta, a tal proposito, che il suddetto titolo di laurea rappresenta un **percorso specialistico della facoltà di Lettere/Scienze Umanistiche**: la **legge 107 del 13 Luglio 2015** della "Buona Scuola" prevede, tra l'altro, che le discipline teatrali, data la loro rilevanza pedagogica, entrino a far parte dell'offerta formativa scolastica ("Indicazioni strategiche per l'utilizzo didattico delle attività teatrali"). Questo dimostra – evidentemente – che l'esclusione della predetta laurea dai titoli di accesso all'insegnamento delle materie letterarie (a prescindere dall'eventuale tutela delle situazioni pregresse) è un vero e proprio paradosso, visto che tale percorso permette di approfondire, in modo puntuale, la storia del teatro in relazione alla letteratura italiana.

A prescindere da ciò, **risulta manifestamente e giuridicamente illogica una esclusione retroattiva dei titoli** (vale il principio del "legittimo affidamento"): lo stesso **CUN**, nel momento in cui ha valutato un cambiamento dei titoli di laurea richiesti dalle nuove classe di concorso, ha sottolineato che le modifiche sono da intendere *ex post*, non certamente *ex ante*:

"[...] il secondo tipo propone invece modifiche che vanno a incidere anche sui titoli di accesso attualmente in vigore, titoli che presentano anch'essi delle criticità. Il secondo tipo di richieste potrebbe essere applicato ai candidati che si iscriveranno a una laurea magistrale a decorrere dall'A.A. 2017/2018, per dar loro il tempo di scegliere il proprio percorso in funzione di queste modifiche".²

Ancora, le diverse **bozze circolate del DPR 19/2016**, che hanno anticipato quella definitiva (totalmente stravolta), riportavano, coerentemente con il precedente DM 22/2005, la suddetta laurea quale titolo di accesso alle classi di concorso, dalle quali, poi, si è stati esclusi. Il che rileva, ancor di più, la presenza di un errore o, comunque, di un'evidente incongruenza contenuta nel DPR stesso (a tal riguardo, si sottolinea la presenza di **diversi refusi all'interno della Tabella A**).

Infine, la **pagina ufficiale dell'URP MIUR**, relativa ai titoli di accesso all'insegnamento, così come ridefiniti dal DPR 19/2016³, riportava, sino alla data del 2/09/2016, la **nota riguardante la tutela dell'art.5** e, quindi, relativa alla validità dei requisiti previsti dai DD.MM. precedenti l'entrata in vigore del sopracitato DPR, quali titoli di accesso all'insegnamento (DD.MM. n. 39 del 30 gennaio 1998 , n. 22 del 9 febbraio 2005 , per A077 n. 201 del 6 agosto 1999). Di seguito, si riporta lo *screenshot* della pagina ufficiale dell'URP MIUR, così come si presentava sino alla data del 2/09/2016 (Nota n.1).

² Il parere è reperibile al link <https://www.cun.it/uploads/6107/AnalisieproposteCUNclassidiconcorso2015.pdf?v=>

³ http://www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.shtml

Titoli di accesso all'insegnamento

I titoli di accesso all'insegnamento consistono in:

a. Per la scuola dell'infanzia e primaria:

- ➔ Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - **art. 6, L. 169/2008**).
- ➔ Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all'insegnamento).

b. Per la scuola secondaria di I e II grado:

- ➔ Laurea di Vecchio Ordinamento **DPR 19/2016**, Tabella A
- ➔ Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento **DPR 19/2016**, Tabella A.
- ➔ Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento **DPR 19/2016**, Tabella A.
- ➔ Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico pratici) **DPR 19/2016**, Tabella B.

NOTE:

1. In base all'art.5 del DPR 19/2016 sono fatti salvi, ai fini dell'accesso alle classi di concorso, i requisiti previsti dalla precedente normativa (DD.MM. **n. 39 del 30 gennaio 1998**, **n. 22 del 9 febbraio 2005**, per A077 **n. 201 del 6 agosto 1999**) se conseguiti entro la data del 23 febbraio 2016.

2. gli esami o CFU richiesti dal **DPR 19/2016** possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari.

3. I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel **DPR 19/2016**. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel **DPR 19/2016**, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (**Settori Scientifico Disciplinari**).

4. Laddove il **DPR 19/2016** indichi diversi SSD per un totale di CFU, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei SSD indicati. Esempio:

La nota in questione, di cui era stata richiesta la protocollazione, è stata cancellata – *ex abrupto* – proprio a seguito di tale richiesta. A sostanzare quanto riportato, vi sono, altresì, i siti dei sindacati scuola⁴, che riportano, tra i requisiti di accesso all'insegnamento così come ridefiniti dal DPR 19/2016, la predetta nota pubblicata dall'URP MIUR; nonché le centinaia di insegnanti che hanno preso visione della stessa e della tutela ivi contenuta sempre sulla pagina ufficiale dell'URP MIUR. E – ancora – le numerose e-mail di risposta da parte dell'URP MIUR, in cui viene confermata la validità dei DD.MM. precedenti il DPR 19/2016, per coloro che hanno conseguito il titolo di laurea entro la data del 23 febbraio 2016.

A tal riguardo, **si chiede che questa incresciosa situazione venga chiarita formalmente, nell'ambito del D.L. applicativo dell'art. 1 comma 181 legge 107 del 13 luglio 2015, al fine di tutelare coloro che hanno conseguito il suddetto titolo di laurea come da previgenti classi di concorso di cui ai DD. MM. 39/1998 e 22/2005**, sia per quanto riguarda l'accesso ai prossimi percorsi abilitanti, sia per quanto concerne la permanenza nelle graduatorie di III fascia di coloro che sono attualmente inseriti e che insegnano da tempo, come da previgenti classi di concorso, con il titolo di laurea LS/73 – LM/65.

Se il Ministero non provvederà a chiarire, in tempi certi, quanto sopra, i danneggiati avvieranno un procedimento di ricorso per riaffermare ciò che spetta loro di diritto.

Movimento Nazionale Docenti LS/73 – LM/65

⁴ es. Orizzonte Scuola: <http://www.orizzontescuola.it/news/nuove-classi-concorso-info-miur-recupero-cfu>